

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3151/91 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2678/91 che stabilisce, per il 1992, le misure intese al miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2678/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, ha stabilito, per il 1992, le misure intese al miglioramento qualitativo della produzione di olio d'oliva; che per agevolare l'applicazione di tali misure in alcuni Stati membri è opportuno rivedere le modalità amministrative di attuazione e permettere il pagamento di anticipi ulteriori, previa giustificazione delle spese sostenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2678/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« I contratti o le convenzioni con i centri, gli organismi o le organizzazioni di produttori ovvero le disposizioni amministrative adottate dallo Stato membro nei

confronti di tali centri, organismi e organizzazioni, incaricati dell'esecuzione delle azioni, sono stipulati anteriormente al 1° marzo 1992. »;

2) il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 8*

I pagamenti relativi:

- ai contratti e alle convenzioni stipulati dallo Stato membro con i centri, organismi o organizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), ovvero
- ai provvedimenti amministrativi adottati dallo Stato membro nei confronti di tali centri, organismi o organizzazioni,

si effettuano su presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute e previo accertamento da parte delle autorità competenti.

All'atto della stipula del contratto o della convenzione, o dell'adozione del provvedimento amministrativo, possono essere versati anticipi nei limiti del 30 %, dietro costituzione di una cauzione di importo equivalente. Tuttavia, lo Stato membro interessato può rendersi garante per i centri e organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) aventi statuto di ente pubblico.

Può essere deciso il pagamento di ulteriori anticipi a condizione che lo Stato membro disponga dei documenti giustificativi delle spese effettuate con gli anticipi versati in precedenza. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 253 del 10. 9. 1991, pag. 18.